



DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017

a cura di Maurizio Tozzi



 **Euroconference**

**TERMINI, NOVITA' E
INTEGRATIVE**

NUOVO TAX DAY

SOGGETTI IRPEF



30 GIUGNO 2017
31 LUGLIO + 0,4%
RATEAZIONE

SOGGETTI IRES



BILANCIO	IMPOSTE
APRILE	30.6
MAGGIO	30.6
GIUGNO	31.7

STRUTTURA MODELLI

SCOMPARE IVA

INTEGRATIVA + / -

TIPO DI DICHIARAZIONE	SCOMPARE IVA				INTEGRATIVA + / -			INTEGRATIVA + / -			INTEGRATIVA + / -
	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione Integrativa	Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

INTEGRATIVA A FAVORE

ART. 2 C. 8 D.P.R. 322/1998 (MODIFICATO DA D.L. 193/2016)

DICHIARAZIONE INTEGRABILE PER PORRE RIMEDI A ERRORI (IN ENTRAMBI I SENSI)
RELATIVI A IMPONIBILE, IMPOSTA A DEBITO O A CREDITO

ART. 2 C. 8-BIS D.P.R. 322/1998 (MODIFICATO DA D.L. 193/2016)

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

- **SENZA LIMITI SE INTEGRATIVA A FAVORE PRESENTATA ENTRO DICHIARAZIONE SUCCESSIVA**
- **SENZA LIMITI SE CORREZIONE RIGUARDA ERRORI CONTABILI DI COMPETENZA**

SOLO PER COMPENSARE DEBITI INSORTI A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE INTEGRATIVA

FERMA POSSIBILITÀ DI FAR VALERE CREDITO IN ACCERTAMENTO E/O GIUDIZIO

Esempio integrative a favore e crediti

- INTEGRATIVA DI UNICO 2016, EFFETTUATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017. CREDITO EMERGENTE DI 2.000 EURO, UTILIZZO IMMEDIATO IN COMPENSAZIONE
- INTEGRATIVA DI UNICO 2014, EFFETTUATA NEL CORSO DEL 2017. CREDITO EMERGENTE DI 2.000 EURO. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2018

RECEPISCE INTEGRATIVE DI ANNI PRECEDENTI PRESENTATE NEL 2016

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4	5
				,00)	,00
DI2				,00	TEMPI
				,00	DI RECUPERO
DI3				,00	,00

NON A CASCATA MA UNICA



RAVVEDIMENTO: COSA FARE

RAVVEDIMENTO: LE RIDUZIONI OTTENIBILI

<i>Art. 13</i>	<i>Ambito temporale</i>	<i>Sanzione ridotta a</i>
Lett. a)	Fino a 30 gg. dalla violazione	1/10
Lett. a-bis)	da 31 a 90 gg. dalla violazione o dal termine presentazione dichiarazione	1/9
Lett. b)	entro l'anno dalla violazione o entro termine presentazione dichiarazione dell'anno della violazione	1/8
Lett. b-bis)	entro due anni dalla violazione o entro termine presentazione dichiarazione anno successivo violazione	1/7
Lett. b-ter)	oltre due anni dalla violazione o oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo violazione	1/6
Lett. b-quater)	sanatoria dopo constatazione violazione nel "PVC"	1/5

PASSI DA SEGUIRE

- 1) VERIFICARE LA VIOLAZIONE COMMESSA (CASI TIPICI: ERRATO VERSAMENTO, ERRORE DA CONTROLLO FORMALE, INFEDELE DICHIARAZIONE);**
- 2) INDIVIDUARE LA SANZIONE APPLICABILE**
- 3) RIDURRE LA SANZIONE DI RIFERIMENTO IN FORZA DELLE IPOTESI DI RAVVEDIMENTO**
- 4) PROCEDERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

VIOLAZIONI SU VERSAMENTI

ART. 13 D.LGS. 471/1997

La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli:

- 36-*bis* e 36-*ter* DPR 600/1973
- 54-*bis* DPR 633/1972

Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto

PARTENZA DALLA SANZIONE

RITARDO RIMODULA SANZIONE



**RITARDI SINO A
15 GIORNI**

**1% PER
GIORNO**

**RITARDI DA 16
A 90 GIORNI**

15%

**RITARDI OLTRE
90 GIORNI**

30%

POI SI «CONIUGA» RAVVEDIMENTO

AMBITI TEMPORALI DIFFERENTI



**RITARDI SINO
A
30 GIORNI**

**RIDUZIONE
1/10**

**RITARDI SINO
A
90 GIORNI**

**RIDUZIONE
1/9**


**RITARDI SINO
A
SUCCESSIVA
DICHIARAZIO
NE**

**RIDUZIONE
1/8**


TRA TARDIVA E OMESSA: LA DIFFERENZA DI FONDO



DICHIARAZIONE TARDIVA



INFEDELE DICHIARAZIONE



NUOVA FATTISPECIE NEGATIVA


**MANCATA O INFEDELE DICHIARAZIONE
DI REDDITI DA IMMOBILI LOCATI IN CEDOLARE SECCA**



EFFETTO
SANZIONI IN MISURA RADDOPPIATA
QUINDI: DAL 180 AL 360%

MOTIVO
DISINCENTIVARE INFEDeltÀ SU REDDITO TASSATO IN MISURA LIEVE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

CIRCOLARE 42 DEL 2016



TIZIO IN DICHIARAZIONE HA OMESSO L'INDICAZIONE DI UNA C.U.
SI ACCORGE DELL'ERRORE IL 15 NOVEMBRE.
DEVE VERSARE 1.000 € A SALDO

SOLUZIONE:

**3) VERSA 1.000 EURO, OLTRE INTERESSI, SANZIONE FISSA DI 27,78
EURO E SANZIONE DEL 3,75%**

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

CIRC. 42/16 ERRORE DA INFEDELE DICHIARAZIONE



TIZIO IN DICHIARAZIONE HA OMESSO L'INDICAZIONE DI UNA C.U.
SI ACCORGE DELL'ERRORE IL 15 GENNAIO.
DEVE VERSARE 1.000 € A SALDO

SOLUZIONE :

VERSA 1.000 EURO, OLTRE INTERESSI E SANZIONE ALL'11,25%;

DOPO I 90 GIORNI SI E' NELLA CASISTICA DELLA INFEDELE
DICHIARAZIONE

DA RICORDARE

**RAVVEDIMENTO
PARZIALE**



Ris. 67 del 2011 -> il ravvedimento operoso può essere anche parziale, fermi restando i termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 -> *“è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente”*.

**RAVVEDIMENTO
ERRATO**



Circ. 27 del 2013 -> il ravvedimento operoso è ritenuto comunque valido, essendo sufficiente l'indicazione del relativo codice di versamento. Sarà poi l'amministrazione finanziaria a ricalcolare gli esatti importi del ravvedimento che si è inteso effettuare

IN CASO DI ERRORE?

- ROSSI NON VERSA LA SANZIONE DEL 90%, RIDOTTA AD 1/8, → **11,25%** DELLE MAGGIORI IMPOSTE DOVUTE (QUINDI $1.000 \times 11,25\% = 112,50$), MA VERSA IL 3,75%, DUNQUE 37,50 EURO.
- L'UFFICIO EMETTE ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONE PER 900 EURO IN TOTALE, DEFINIBILE PER L'IMPORTO DI 300 EURO. ROSSI DUNQUE DEVE VERSARE 262,50 EURO.
- CHI RIMBORSA ROSSI? SE ROSSI CHIEDE IL RIMBORSO, PROVVEDE IL PROFESSIONISTA/CAF PER L'ERRORE COMMESSO
- MEGLIO ESPLORARE LA SOLUZIONE OFFERTA DALLA CIRCOLARE N. 27 DEL 2013

ESEMPIO

- ROSSI DOVEVA VERSARE 1.112,25 EURO, MA HA VERSATO 1.037,50 EURO.
- L'UFFICIO RICHIEDE 262,50 EURO DI SANZIONI
- IN REALTA' SI IPOTIZZA CHE IL VERSAMENTO DI 1.037,50 INCLUDE UN IMPONIBILE E LA RELATIVA SANZIONE DELL'11,25%. DUNQUE PROCEDENDO ALLO SCORPORO, ROSSI HA RAVVEDUTO CORRETTAMENTE 932,58 EURO.
- ROSSI DEVE ANCORA VERSARE: $1.000 - 932,58$ EURO, OSSIA 67,42 EURO, OLTRE LA SANZIONE DEL 90%, PARI A 60,68 E DEFINIBILE NELLA MISURA DI $1/3$, OSSIA PER 20,23
- IN TOTALE ROSSI VERSA 87,65 EURO (E NON SEMPLICEMENTE LA DIFFERENZA TRA $1.112,25 - 1.037,50 = 74,75$ EURO)



 **Euroconference**

ONERI

QUADRO E SPESE SANITARIE

RISOLUZIONE NR. 10/E del 17/02/2010 PRECISAZIONI SU SCONTRINI CON DICITURE VARIE



- “OMEOPATICO”;
- “TICKET”;
- “SOP” e “OTC”;
- Abbreviazioni “MED.” o “F.CO”

Scontrini **tutti detraibili** in quanto soddisfano ugualmente l'esigenza di individuare natura e qualità

Per gli scontrini relativi ai ticket **nessun obbligo di conservare prescrizione medica**


DISPOSITIVI MEDICI

**Circ.
19/12**

Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla **detrazione** integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura *“prodotto con marcatura CE”*, con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/E del 2011.

Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE



DETRAE SEMPRE CHI E' PROPRIETARIO E INTESTATARIO DEL MUTUO

MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Vanno indicati:

Interessi passivi pagati nell'anno di riferimento per l'acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze

Oneri accessori relativi al contratto di mutuo

Abitazione principale → art. 10, co. 3-bis del TUIR → quella nella quale la persona fisica dimora abitualmente

Detrazione degli interessi passivi (CIRC. 15/05 E 26/05 – RISOL. 128/05)

E' data dal rapporto tra il costo complessivo dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, e il capitale preso a mutuo

NUMERATORE DEL RAPPORTO

Costo
dell'immobile




Oneri accessori
legati
all'acquisto




Oneri accessori
legati al mutuo



Importo da
rapportate al
capitale preso
a mutuo





ESEMPIO

Per l'acquisto dell'abitazione principale un contribuente nel corso dell'anno ha sostenuto le seguenti spese:

- € 250.000 per l'acquisto dell'immobile
- € 3.000 spese notarile per il rogito dell'immobile (comprehensive delle imposte);
- € 5.000 per l'agenzia di intermediazione.

Per finanziarie la spesa ha contratto un mutuo di € 300.000 e ha sostenuto:

- € 2.000 per interessi passivi
- € 250 per imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- € 1.000 per spese notarili relative al contratto di mutuo

Determinazione del coefficiente di detraibilità

$$\frac{\text{€ 250.000} + \text{€ 3.000} + \text{€ 5.000} + \text{€ 250} + \text{€ 1.000}}{\text{€ 300.000}} = 0,864167$$

$$\text{Interessi effettivamente detraibili} = 0,864167 \times (\text{interessi passivi} + \text{oneri accessori mutuo})$$

$$0,864167 \times (\text{€ 2.000} + \text{€ 1.000} + \text{€ 250}) = \text{€ 2.808,54}$$

SPESE DI ISTRUZIONE

MATERNA, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI



CODICE '12' per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

RISOLUZIONE N. 68/E/2016

**SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI - DETRAIBILITÀ DELLA
SPESA (CONDIZIONI DI PAGAMENTO IN CIRC. 18/16)**



**SONO DETRAIBILI LE SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI SCOLASTICI
INTEGRATIVI, QUALI L'ASSISTENZA AL PASTO E IL PRE E POST SCUOLA**

TALI SERVIZI, PUR SE FORNITI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE, SONO DI
FATTO STRETTAMENTE COLLEGATI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

RISOLUZIONE N. 68/E/2016

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI - DETRAIBILITÀ DELLA SPESA



Diverso parere sulla detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola



LA DETRAIBILITÀ DELLE SPESE DI SCUOLA BUS RISULTEREBBE DISCRIMINATORIO RISPETTO A CHI, AVVALENDOSI DEI MEZZI PUBBLICI, NON AVREBBE DIRITTO AD ALCUNA AGEVOLAZIONE

SPESE DI ISTRUZIONE: LAUREE E SPECIALIZZAZIONI

CODICE '13' per le spese di istruzione sostenute per la **frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri**. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

DECRETO 23.12.16

AREA DISCIPLINARE MEDICA: 3.700 NORD, 2.900 CENTRO, 1.600 SUD E ISOLE

AREA DISCIPLINARE SANITARIA: 2.600 NORD, 2.200 CENTRO, 1.600 SUD E ISOLE

AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO TECNOLOGICA: 3.500 NORD, 2.400 CENTRO, 1.600 SUD E ISOLE

AREA DISCIPLINARE UMANISTICO SOCIALE: 2.800 NORD, 2.300 CENTRO, 1.500 SUD E ISOLE

LIMITI PER LE UNIVERSITA' PRIVATE

INTERVENTI DI RECUPERO LIMITE DI SPESA CIRC 17 DEL 2015

Il limite di spesa ammissibile è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del 2003, par. 2).

In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, *“ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”*. Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

Non è previsto che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione.

La detrazione spetta in funzione dei limiti in vigore al momento del pagamento

CIRCOLARE 3 DEL 2016 – LIMITE DI SPESA E PERTINENZE

Anno 2016	Spesa per la pertinenza comune	Limite massimo di spesa per abitazione e pertinenza	Limite residuo di spesa utilizzabile
Abitazione A	40000	96000	56000
Abitazione B	60000	96000	36000

In questo esempio l'intero importo della spesa sostenuta per la pertinenza comune, pari a euro 100.000, è ammissibile in quanto per entrambi i proprietari delle distinte unità abitative A e B l'importo è inferiore al limite massimo di euro 96.000 per unità abitativa.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO: FAMILIARI CONVIVENTI

❑ Non è necessario che l'immobile oggetto dei lavori sia quello in cui i congiunti dimorano, essendo sufficiente che si tratti di un'abitazione in cui si esplica la convivenza.

cfr. circolare 24/E/2004

Le detrazioni spettano al familiare per i costi sostenuti da questi per la ristrutturazione di qualsiasi abitazione in cui si esplica la convivenza. Infatti in riferimento al convivente, con la **Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1** è stato precisato che: *“... non è invece richiesto che l'immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza”* (anche **Risoluzione 12.06.2002 n. 184 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10**). Pertanto tutte le abitazioni a disposizione del nucleo familiare, ad esempio anche una seconda o una terza casa, possono essere ristrutturate dal familiare convivente.

Anche seconda o terza casa

RISOLUZIONE N. 64/E/2016

**DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE DAL
CONVIVENTE MORE UXORIO.**



**IL CONVIVENTE *MORE UXORIO* CHE SOSTENGA LE SPESE DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE ALLA
STREGUA DI QUANTO CHIARITO PER I FAMILIARI CONVIVENTI
NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ART. 16-BIS DEL TUIR**

I CHIARIMENTI SUGLI ONERI – C.M. 11/E/2014

ERRATA INDICAZIONE DELLA CAUSALE DEI BONIFICI DI RECUPERO EDILIZIO



Nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

CIRCOLARE N.43/E/2016

ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO



NEI CASI IN CUI IL RICEVIMENTO DELLE SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA CHE HA CEDUTO IL BOX PERTINENZIALE RISULTI ATTESTATO DALL'ATTO NOTARILE

il contribuente **può fruire della detrazione** di cui all'art. 16-bis, anche in **assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale**, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

DETRAZIONE 55%

DECORRENZA TERMINE DI TRASMISSIONE COMUNICAZIONE ENEA

Chiarimenti forniti nella circolare nr. 21/2010, punto 3

Anno spesa	Numero rate:
2007	3
2008	Da 3 a 10
2009	5
2010	5
DAL 2011	10

Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il "collaudo", il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

90
giorni

CIRCOLARE 13/13 : REMISSIONE IN BONIS

Per quanto concerne, in particolare, il termine entro il quale l'adempimento in sanatoria deve essere effettuato, la citata circolare n. 38/E del 2012 ha precisato che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso". Se, per esempio, il termine per l'invio della scheda informativa all'ENEA scade il 30 giugno 2013, l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012.

**NUOVE DETRAZIONI:
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE
DETRAZIONE IVA ACQUISTO
IMMOBILI**

CIRCOLARE N. 7/E/2016

GIOVANI COPPIE: REQUISITI



- essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016. **Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni.** Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età. **Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;**

CIRCOLARE N. 7/E/2016

REQUISITI



- essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa **si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi.** In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016.

CIRCOLARE N. 7/E/2016

- L'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. Riferimento a normativa in materia di detrazione degli interessi di mutuo, **che consentono intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.**
- Per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, **gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017).** Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

CIRCOLARE N. 7/E/2016

“BONUS “MOBILI PER GIOVANI COPPIE”



**IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO
MEDIANTE BONIFICO O CARTA DI DEBITO O CREDITO**

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste s.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

DETRAZIONE IRPEF 50% IVA

CONDIZIONI



ACQUISTO IMMOBILI ABITATIVI ENTRO 31.12.2016

CLASSE ENERGETICA «A» O «B»

CEDENTE: IMPRESA COSTRUTTRICE

DETRAZIONE IRPEF RIGUARDANTE 50% IVA ASSOLTA

RIPARTIZIONE IN 10 RATE COSTANTI

ASPETTI PARTICOLARI

**ESTENSIONE
DETRAZIONE
PERTINENZE**



**SÌ → CIRCOLARE AdE
20/E/2016 A
CONDIZIONE
ACQUISTO CONTESTUALE
E VINCOLO
PERTINENZIALE**

**SOGGETTI AMMESSI
ACQUISTO
AGEVOLATO**



**SOCIETÀ DI PERSONE →
STUDIO NOTARIATO
N. 7/2016**

**NO CUMULABILITÀ
(CIRCOLARE AdE
12/E/2016)**



**NON CUMULABILE CON
DETRAZIONE 50%
IMMOBILE
RISTRUTTURATO E BOX
AUTO**

ESEMPIO

MARIO ROSSI HA ACQUISTATO IN DATA 4.5.2016 IMMOBILE CLASSE ENERGETICA «A» PER € 250.000 OLTRE A IVA (10%) € 25.000 PER LA QUALE INTENDE FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF

	N. Rata	Importo IVA pagata	
RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2	3
		25.000,00	2.500,00
RP60 TOTALE RATE			2.500,00

VERA DETRAZIONE 50% SI MANIFESTA AL RIGO RN15 IN CUI È RIPORTATO 50% TOTALE RIGO RP60

RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% di RP60)	1.250,00
--	---------------	----------



 **Euroconference**

QUADRO RW

MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI TENUTI MONITORAGGIO FISCALE (FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA – ART. 2 TUIR)



PERSONE FISICHE



ENTI NON COMMERCIALI

***TRUST* E ASSOCIAZIONI**




SOCIETÀ SEMPLICI

- **TITOLARI DIRITTI REALI**
- **TITOLARI EFFETTIVI** (CIRCOLARE AdE 38/E/2013)
 - **DELEGATI AL PRELIEVO**
- **INTERPONENTI E INTERPOSTI** (*TRUST* FITTIZIO – CIRCOLARE AdE 61/E/2010
SOCIETÀ FIDUCIARIA – CIRCOLARE AdE 134/E/2002)

SOGGETTI ESONERATI MONITORAGGIO


NON TENUTI A COMPILARE RW

MA VERIFICARE SE TENUTI VERSARE PATRIMONIALI ED EVENTUALI QUADRI REDDITUALI



- COLORO CHE PRESTANO LAVORO ALL'ESTERO PER **STATO ITALIANO**, SUA SUDDIVISIONE POLITICA O AMMINISTRATIVA
- COLORO CHE LAVORANO ALL'ESTERO PRESSO **ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI** CUI ADERISCE L'ITALIA CON RESIDENZA FISCALE DETERMINATA CON ACCORDI INTERNAZIONALI
- **FRONTALIERI** (PER MAGGIOR PARTE PERIODO D'IMPOSTA) LIMITATAMENTE AD **ASSET** DETENUTI NEL PAESE DI LAVORO
- IN CASO CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO → RIMPATRIO ATTIVITÀ ENTRO 6 MESI

IMPORTANZA RW: SANZIONI



VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ

**REGOLE PREVISTE PER IVIE E IVAFE
(ANCHE QUANDO PATRIMONIALI NON SI APPLICANO)**



CIRCOLARE AdE 28/E/2012



ATTIVITÀ PATRIMONIALI



ATTIVITÀ FINANZIARIE

VALORI DA INDICARE IN RW




ATTIVITÀ NEGOZiate IN MERCATI REGOLAMENTATI
→ VALORE MERCATO

- ALTRE ATTIVITÀ:**
- 1) VALORE NOMINALE
 - 2) VALORE DI RIMBORSO
 - 3) COSTO ACQUISTO

VANNO INDICATI VALORE INIZIALE
E VALORE FINALE

SEMPLIFICAZIONI (CIRCOLARE AdE 12/E/2016)




**INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO ALL'INTERNO
DI UNITARIO RAPPORTO FINANZIARIO**

- **INDICAZIONE VALORE INIZIALE E FINALE DI
DETEZIONE RELAZIONE FINANZIARIA**
- **NON RILEVANO SINGOLE VARIAZIONI**
- **IN CASO DI NUOVI APPORTI → NECESSARIO
COMPILARE UN ULTERIORE RIGO**

**PROSPETTO ANALITICO DA CONSERVARE
E COMPILATO CON CRITERI CIRCOLARE AdE 38/E/2013**

MONITORAGGIO CONTI CORRENTI

VALORE FINALE = GIACENZA MEDIA ANNUA



**ESONERO DA
MONITORAGGIO SE PICCO
MAX COMPLESSIVO
NON > 15.000 €**

**IVAFE DOVUTA SE GIACENZA
MEDIA ANNUA > 5.000 €**



CONTI IN PAESI NWL



**MONITORO ANCHE
PICCO MAX
NELL'ANNO**

VALORI DA INDICARE IN RW



EXTRA-UE/SEE:

- 1) COSTO DI ACQUISTO
- 2) VALORE DI MERCATO

EXTRA UE/SEE ACQUISITI PER DONAZIONE O SUCCESSIONE:

- 1) VALORE DICHIARATO IN SUCCESSIONE O ATTO REGISTRATO
- 2) COSTO DI ACQUISTO/COSTRUZIONE DEL DANTE CAUSA
RISULTANTE DA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

UE/SEE:

- 1) VALORE CATASTALE
- 2) COSTO DI ACQUISTO
- 3) VALORE DI MERCATO

CAMBIO DA UTILIZZARE



RISOLUZIONE AdE
77/E/2016

CAMBIO DA UTILIZZARE PER VALORIZZARE
IMMOBILE

SE SI UTILIZZA **COSTO DI ACQUISTO** SI FA
RIFERIMENTO A CAMBIO MENSILE «STORICO»
→ NON NECESSARIO AGGIORNAMENTO

SE SI UTILIZZA **VALORE DI MERCATO** SI FA
RIFERIMENTO A CAMBIO MENSILE DI DICEMBRE →
DA AGGIORNARSI IN CIASCUN QUADRO RW

ESEMPIO

TIZIO E CAIA COINTESTATARI C/C SVIZZERO INFRUTTIFERO SU CUI HA DELEGA FIGLIO SEMPRONIO → VALORE AL 1.1.2016: 50.000 € → GIACENZA MEDIA ANNUA 45.000 € → PICCO MAX RAGGIUNTO NEL 2016: 62.000 €

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		1	071	50	2	50.000,00	45.000,00
9		10		11		12	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
62.000,00		365		17,00		,00	
14		15		16		17	
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
,00		17,00		,00		,00	
21		22		23		24	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		C.F. CAIA		C.F. SEMPRONIO			
						Solo monitoraggio <input type="checkbox"/>	
						Vedere istruzioni 5	
						Quota partecipazione 19	

ESEMPIO

QUADRO RW SEMPRONIO

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 4	2 1	3 1	4 071	5 100	6 2	7 50.000,00	8 45.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9 ,00		10		11 ,00		12 ,00	
13 ,00		14		15 ,00		16 ,00	
17 ,00		18 ,00		19 ,00		20 <input checked="" type="checkbox"/>	
21		22 C.F. CAIA		23 C.F. TIZIO		24 <input type="checkbox"/>	

DOSSIER TITOLI: RW SEMPLIFICATO

TIZIO È INTESTATARIO RELAZIONE BANCARIA SVIZZERA CON PORTAFOGLIO TITOLI:

- VALORE ALL'1.1.2016: 300.000 €
- VALORE AL 31.12.2016: 302.500 €
- NON CI SONO NUOVI APPORTI NEL CORSO DEL 2016

INDICARE CODICE QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		14	071	100	1	300.000,00		302.500,00
RW3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	,00	365	605,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	,00	605,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	21	22	23	24					
				<input type="checkbox"/>					

QUADRO RW: ESEMPI DI COMPILAZIONE

TIZIO E CAIA COMPROPRIETARI IN FRANCIA DI IMMOBILE ACQUISTATO NEL 2005:

- COSTO DI ACQUISTO: 200.000 €
- «RENDITA CATASTALE»: 1.625 €
- VALORE CATASTALE: 1.625/2 MOLTIPLICATO PER 160 = 130.000 €
- *TAXE FONCIÈRE* PAGATA NEL 2016: 200 € IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3 15	4 029	5 50	6 5	7 130.000,00	8 130.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
	,00		,00	12		494,00	
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
	100,00	,00	,00	394,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21	22 C.F. CAIA			23	24		<input type="checkbox"/>

MINIMI E FORFETTARI

MINIMI: COSA RICORDARE

1

**2015 ULTIMO ANNO AMMISSIONE
→ PROSEGUE FINO A ESAURIMENTO**

2

LIMITE 30.000 € → FUORIUSCITA IMMEDIATA A 45.000 €

3

**REGIME DI CASSA → TUTTE LE SPESE IMMEDIATAMENTE
DEDUCIBILI SENZA REGOLE TUIR**

4

RIMANENZE FINALI ECCEDENTI PREGRESSE EVIDENZIATE IN LM3

5

**IVA INTROITATA, SE POSSIBILE
NO RITENUTE (SE SUBITE IN RS40)**

MINIMI: COMPILAZIONE

CONTRIBUENTE MARIO ROSSI:

- RICAVI 26.000
- COSTI 15.000 - AUTO 6.000 (50%)
- RESIDUO RIMANENZE 3.000
- PERDITE PREGRESSE 1.000
- CONTRIBUTI 3.000

SEZIONE I		LM1	Codice attività	
Regime di vantaggio Determinazione del reddito <input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM2	Totale componenti positivi	Recupero Tremonti-ter (di cui ¹ ,00) ²	
				26.000,00
	LM3	Rimanenze finali		3.000,00
	LM4	Differenza (LM2, col. 2 - LM3)		23.000,00
	LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ¹	² 18.000,00
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5)		5.000,00
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali	¹	² 3.000,00
	LM8	Reddito netto		2.000,00
	LM9	Perdite pregresse		1.000,00
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		1.000,00
	LM11	Imposta sostitutiva 5%		50,00

FORFETARI (NEL REGIME DAL 2016)

1

2015 ULTIMO ANNO RILEVANZA QUOTE AMM.TO

2

COMPONENTI PLURIENNALI TUTTI IMPUTATI NEL 2015

3

**NON ESISTONO CAUSE IMMEDIATA FUORIUSCITA DAL REGIME A
PRESCINDERE DA RICAVI O COMPENSI 2016**

4

**NO DUPLICAZIONI: COMPONENTI DI COMPETENZA 2015 TASSATI
NEL 2015 ANCHE SE INCASSO O PAGAMENTO 2016**

5

IVA INCAMERATA E NO RITENUTA - NUOVE ATTIVITÀ AL 5%

COMPILAZIONE

CODICE ATECO

SEZIONE II
Regime forfetario
Determinazione
del reddito

- Impresa
- Autonomo
- Impresa familiare

**IN CASO DI PIÙ
ATTIVITÀ → LIMITE
PIÙ ELEVATO
CONSIDERANDO
SOMMATORIA
TUTTI
RICAVI/COMPENSI**

LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)	Nuova attività (art. 1, comma 56)	NUOVA ATTIVITÀ → ALIQUOTA 5%				
LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Tremonti-ter	Componenti positivi	Reddito per attività			
LM22	1	2 40 % (di cui 3	,00)	4 20.000,00	5	8.000,00		
LM23	1	2 40 % (di cui 3	,00)	4 15.000,00	5	6.000,00		
LM24	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM25	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM26	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM27	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM28	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM29	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
LM30	1	2 % (di cui 3	,00)	4 ,00	5	,00		
				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		
LM34	Reddito lordo		1	,00	2	14.000,00		
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali					5.000,00		
LM36	Reddito netto					9.000,00		
				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		
LM37	Perdite pregresse		1	,00	2	,00		
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					9.000,00		
LM39	Imposta sostitutiva					450,00		
LM41	Ritenute consorzio		ANCHE DA RS40 (ES. INTERVENTI RECUPERO 50%)			200,00		
LM42	Differenza					250,00		

**ASSEGNAZIONE ED
ESTROMISSIONE**

COSA RICORDARE: CIRCOLARE AdE 26/E/2016

**CAMBIO DESTINAZIONE USO
IMMOBILE**

**VALORE DI ASSEGNAZIONE
IMMOBILE**

**VALORE DI ASSEGNAZIONE
MINORE COSTO FISCALE**

**SOCIETÀ DI COMODO NEL TRIENNIO
PRECEDENTE (SE ESISTE TRIENNIO)**

**DATA DI EFFETTO PER SUCCESSIVE
PLUSVALENZE**

POSSIBILE A RIDOSSO OPERAZIONE

**ANCHE INTERMEDIO TRA VALORE
NORMALE E VALORE CATASTALE**

**ASSEGNAZIONE COMUNQUE
POSSIBILE SENZA SOSTITUTIVA**

**RILEVANO CAUSE DI ESCLUSIONE O
DISAPPLICAZIONE**

**OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE
FISSA IL GIORNO PER I 5 ANNI**

COSA RICORDARE: CIRCOLARE AdE 37/E/2016

**MINUS DA ASSEGNAZIONE BENE
NON MERCE**

MINUS ASSEGNAZIONE BENE MERCE

CON PIÙ ASSEGNAZIONI

**MINUS DA CESSIONE
BENE NON MERCE**

**BASE IMPONIBILE SOSTITUTIVA
PER CESSIONE**

**NON RILEVA PER REDDITO
D'IMPRESA – SI PER IRAP**

**RILEVA PER REDDITO SOLO SE
NON < VALORE NORMALE**

**MINUS DERIVANTI DA BENI MERCE
COMPENSABILI CON PLUS**

RILEVA PER REDDITO D'IMPRESA

**PLUS VALORE NORMALE/CATASTALE
SOLO SE > CORRISPETTIVO**

ALTRI CHIARIMENTI

RISOLUZIONE AdE 93/E/2016

**CON FASE LIQUIDATORIA TUTTI
GLI IMMOBILI SONO
ASSEGNABILI**

**ASSEGNAZIONE E SUCCESSIVA
VENDITA DEI SOCI →
COMPORTAMENTO LEGITTIMO**

RISOLUZIONE AdE 101/E/2016

**LEGITTIMA OPERAZIONE DI SCISSIONE CON CREAZIONE IMMOBILIARE E
SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE**

CHIARIMENTI TELEFISCO – CIRC. 8/17

VALORE NEGATIVO DA ASSEGNAZIONE BENE MERCE



CONFERMATA CIRCOLARE AdE 37/E/2016: SE VALORE NEGATIVO DERIVA DA ASSEGNAZIONE A VALORE CATASTALE → NON DEDUCIBILE

ASSEGNAZIONE E RISERVE



**NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI →
SERVONO RISERVE ALMENO PARI A VALORE CONTABILE BENE**

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30.9.2016
VALORE CATASTALE 250.000 € – COSTO FISCALE 150.000 €

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza	
RQ82	Beni immobili	¹ 250.000,00	² 150.000,00	³ 100.000,00	
RQ83	Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00	
RQ84	Totale	Imponibile ¹ 100.000,00	Società non operative ²	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 ³ 8.000,00	Imposta sostitutiva L.n. 232/16 ⁴ ,00
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile ¹ ,00	Aliquota 13% ²	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 ³ ,00	Imposta sostitutiva L.n. 232/16 ³ ,00

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30.9.2016

VALORE NORMALE 250.000 € – COSTO FISCALE 100.000 €

BENE MERCE: VALORE CATASTALE 60.000 € – COSTO FISCALE 110.000 €

ATTENZIONE: COMPENSO VALORE NEGATIVO

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci	RQ82 Beni immobili	¹ 310.000,00	² 210.000,00	³ 100.000,00
	RQ83 Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00
RQ84 Totale	Imponibile	¹ 100.000,00	Società non operative	Imposta sostitutiva L.n. 208/15
			²	³ 8.000,00
RQ85 Riserve in sospensione	Imponibile	¹ ,00	Aliquota	Imposta sostitutiva L.n. 232/16
			13%	² ,00
				³ ,00

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30.9.2016

VALORE NORMALE 250.000 € – COSTO FISCALE 100.000 €

VALORE CATASTALE 60.000 € – COSTO FISCALE 110.000 €

ATTENZIONE: **MINUS NON SCOMPUTABILE** → LIMITO COSTO FISCALE

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	¹ 310.000,00	² 160.000,00	³ 150.000,00
RQ83	Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00
RQ84	Totale	Imponibile ¹ 150.000,00	Società non operative ² ,00	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 ³ 12.000,00
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile ¹ ,00	Aliquota 13% ² ,00	Imposta sostitutiva L.n. 232/16 ³ ,00

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30.9.2016

VALORE CATASTALE 60.000 € – COSTO FISCALE 110.000 €

ATTENZIONE: EVIDENZIO SEGNO NEGATIVO

NON COMPILO RQ84

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	¹ 60.000 ,00	² 110.000,00	³ - 50.000,00
RQ83	Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00
RQ84	Totale	Imponibile ¹ ,00	Società non operative ² ,00	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 ³ ,00
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile ¹ ,00	Aliquota 13% ² ,00	Imposta sostitutiva L.n. 232/16 ³ ,00

DIFFERENZE CON CESSIONE

CESSIONE 30.9.2016: CORRISPETTIVO 80.000 € – VALORE NORMALE 100.000 €
VALORE CATASTALE 90.000 € – COSTO FISCALE 60.000 €
ATTENZIONE: CONSIDERO VALORE CATASTALE

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	¹ 90.000 ,00	² 60.000 ,00	³ 30.000 ,00

CESSIONE: VALORE CATASTALE 90.000 € – COSTO FISCALE 120.000 €
ASSEGNAZIONE: VALORE CATASTALE 120.000 € – COSTO FISCALE 80.000 €
ATTENZIONE: MINUS DA CESSIONE RILEVA SEMPRE

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	¹ 210.000 ,00	² 200.000 ,00	³ 10.000 ,00

**ASSEGNAZIONE SOCIETA'
DI COMODO**

QUALIFICA «DI COMODO»

AI FINI OPERAZIONI AGEVOLATE

SOCIETÀ CHE NON SUPERANO
TEST OPERATIVITÀ

SOCIETÀ IN PERDITA
SISTEMATICA

STATUS SOCIETÀ DI COMODO IN ALMENO 2 DEI 3 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI
A QUELLO IN CORSO AL MOMENTO ASSEGNAZIONE/CESSIONE/TRASFORMAZIONE

ESEMPIO

2013 → «NON OPERATIVA»

2014 → «IN PERDITA SISTEMATICA»

2015 → CAUSA DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA PER ENTRAMBE

CIRCOLARE AdE
26/E/2016
→ «DI COMODO»

ASSEGNAZIONI/CESSIONI AGEVOLATE

OBIETTIVI – EFFETTI GENERALI



EVITARE ASSUNZIONE QUALIFICA DI COMODO

ASSOLVIMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 10,5%

OBIETTIVI – EFFETTI SPECIFICI



POSSIBILITÀ RIPRISTINO OPERATIVITÀ/ESCLUSIONE

LIBERAZIONE CREDITO IVA

COMPILAZIONE

ASSEGNAZIONE 30.11.2016
VALORE NORMALE 250.000 € – COSTO FISCALE 150.000 €
SOCIETÀ DI COMODO

SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni ai soci				Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
				1	2	3
RQ82	Beni immobili			1 250.000,00	2 150.000,00	3 100.000,00
RQ83	Beni mobili			1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ84	Totale	Imponibile	Società non operative	1 100.000,00	2 X	3 ,00
			Imposta sostitutiva L.n. 208/15		4 10.500,00	
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile	Imposta sostitutiva L.n. 208/15	1 ,00	2 ,00	3 ,00
		Aliquota	Imposta sostitutiva L.n. 232/16	13%		3 ,00

EFFETTO SU *TEST* OPERATIVITÀ

**RICAVI
PRESUNTI
2015**

	2013	2014	2015	SOMMA	MEDIA
IMMOBILI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000

ASSEGNAZIONE AL 30.9.2016

**RICAVI
PRESUNTI
2016**

	2014	2015	2016	SOMMA	MEDIA
IMMOBILI	1.000.000	1.000.000	747.945	2.747.945	915.982

EFFETTO SIGNIFICATIVO DAL 2017

**RICAVI
PRESUNTI
2017**

	2015	2016	2017	SOMMA	MEDIA
IMMOBILI	1.000.000	747.945	0	1.747.945	582.648

EFFETTO SU *TEST* OPERATIVITÀ

RICAVI PRESUNTI 2015

	Valore medio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	¹ ,00	2%
RS118 Immobili ed altri beni	1.000.000 ,00	6%
RS119 Immobili A/10	,00	5%
RS120 Immobili abitativi	,00	4%
RS121 Altre immobilizzazioni	,00	15%
RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%
		Ricavi presunti
RS123 Totale	² 60.000 ,00	

EFFETTO SU *TEST* OPERATIVITÀ

RICAVI PRESUNTI 2016

	Valore medio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	¹ ,00	2%
RS118 Immobili ed altri beni	915.982 ,00	6%
RS119 Immobili A/10	,00	5%
RS120 Immobili abitativi	,00	4%
RS121 Altre immobilizzazioni	,00	15%
RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%
		Ricavi presunti
RS123 Totale	² 54.959 ,00	

EFFETTO SU *TEST* OPERATIVITÀ

RICAVI PRESUNTI 2017

	Valore medio	Percentuale
RS117 Titoli e crediti	¹ ,00	2%
RS118 Immobili ed altri beni	582.648 ,00	6%
RS119 Immobili A/10	,00	5%
RS120 Immobili abitativi	,00	4%
RS121 Altre immobilizzazioni	,00	15%
RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%
		Ricavi presunti
RS123 Totale	² 34.959 ,00	

ESCLUSIONI/DISAPPLICAZIONI

TUTTE

NON OPERATIVE

PERDITA

INTERPELLO

**ESCLUSIONE
ART. 30 C. 1
ULTIMO PERIODO
L. 724/1994**

**DISAPPLICAZIONE
AUTOMATICA
-
PROVVEDIMENTO
AdE 14.2.2008**

**DISAPPLICAZIONE
AUTOMATICA
-
PROVVEDIMENTO
AdE 11.6.2012**

**DISAPPLICAZIONE
PER SITUAZIONI
«OGGETTIVE»
-
C. 4-BIS, ART. 30
L. 724/1994**

CONDIZIONI OGGETTIVE DISAPPLICAZIONE

CIRCOLARI AdE 5 E 44/E/2007



IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE NON IDONEI A PRODURRE RICAVI

**IMPOSSIBILITÀ DI PRATICARE CANONI DI LOCAZIONE MINIMI
(NO MANCATA LOCAZIONE → CTP TV 50/8/10 E CTR PUGLIA 118/2013)**

IMPOSSIBILITÀ DI MODIFICARE CONTRATTI LOCAZIONE

TEMPORANEA INAGIBILITÀ IMMOBILE

ATTESA AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER EDIFICAZIONE

LOCAZIONE IMMOBILI A SOGGETTI PUBBLICI CON CANONI DI MODESTO IMPORTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

MANCATA COMPILAZIONE QUADRO RS



- **MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI INTERPELLO (CODICE «2»)**
- **RISPOSTA NEGATIVA D.R.E. COMPETENTE (CODICE «3»)**



SANZIONE AMMINISTRATIVA APPLICABILE DA 1.1.2016


DA 2.000 A 21.000 €

ART. 8 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 471/1997

INTRODOTTA DA D.LGS. 158/2015

**EFFETTI PER I SOCI DERIVANTI
DALL'ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA**

EFFETTI SUI SOCI



SRL: RIDUZIONE RISERVE DI UTILI

NEL 2016 ALFA SRL HA ASSEGNATO AL SOCIO MARIO ROSSI UN IMMOBILE:

- VALORE CONTABILE: 70.000
 - VALORE NORMALE: 100.000
 - VALORE CATASTALE: 90.000
- ASSEGNAZIONE VERSANDO SOSTITUTIVA 8% SU 20.000 (90.000 – 70.000)
- RIDOTTA UNA RISERVA DI UTILI DI 70.000 → **49,72%**

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	5 34.804,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00	,00

N.B. → NULLA SAREBBE CAMBIATO IN CAPO AL SOCIO SE LA SOSTITUTIVA FOSSE STATA PAGATA SULL'IMPORTO DI 30.000 € (100.000 – 70.000)

PRIORITARIA DISTRIBUZIONE UTILI

CIRCOLARE AdE 26/E/2016 → TESI INTERLOCUTORIA

«L'art. 1, c. 118, escludendo le particolari assegnazioni in oggetto dalla disciplina delle disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'art. 47 Tuir, intende garantire che non scattino le presunzioni previste dalla stessa disposizione. Ovviamente, tale effetto è **limitato alla differenza tra i maggiori valori dei beni assegnati e il loro valore contabile fiscalmente riconosciuto su cui è stata corrisposta l'imposta sostitutiva** che si considera prelevata a titolo definitivo»

CIRCOLARE AdE 37/E/2016 → «DIETROFRONT»

«In riferimento al trattamento delle riserve, si ribadisce che la presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista dall'art. 47, c. 1, secondo periodo, Tuir, è **disapplicata**, dal comma 118 della disciplina agevolativa in esame, per **l'intero importo oggetto di distribuzione** in sede contabile e non è limitata alla base imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva»

SRL: RIDUZIONE RISERVE DI CAPITALE

NEL 2016 ALFA SRL HA ASSEGNATO AL SOCIO MARIO ROSSI UN IMMOBILE:

- VALORE FISCALE E CONTABILE ANTE ASSEGNAZIONE: 70.000
- VALORE NORMALE: 100.000
- VALORE CATASTALE: 90.000
- RISERVE DI CAPITALE ANNULLATE: 100.000
- COSTO DELLA PARTECIPAZIONE: 60.000

ALFA DECIDE DI ASSEGNARE VERSANDO SOSTITUTIVA 8% SU VALORE CATASTALE

- COSTO PARTECIPAZIONE *POST* ASSEGNAZIONE: -10.000 (60.000 + 20.000 – 90.000)
- DIFFERENZA DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE: 10.000 (90.000 – 80.000)
- COSTO FISCALE DEL BENE IN CAPO AL SOCIO: 90.000 49,72% **«SOTTOZERO»**

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	5 2 4.972,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00	,00

«SOTTOZERO» SdP


CIRCOLARE AdE 26/E/2016 → FRASE INTERLOCUTORIA

«Poiché il valore catastale del bene assegnato (95) è pari al nuovo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (95), non emerge una differenza da assoggettare a tassazione in capo al socio»

CIRCOLARE AdE 37/E/2016 → CONFERMA/PRECISAZIONE

«Anche nelle società di persone potrebbe verificarsi in capo al socio l'ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (precedentemente aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società)»

DA VERIFICARE



→ IPOTESI ACQUISTO A VALORE < PN
→ IPOTESI SOCIETÀ IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

- EFFETTO LIBERATORIO ANCHE IN CAPO A SOCIO
- UTILIZZO SUBORDINATO ALLE ALTRE RISERVE

NEL 2016 GAMMA SRL PROVVEDE ALL'ASSEGNAZIONE DI UN IMMOBILE PRESENTANDO LE SEGUENTI RISERVE:

- RISERVE DI UTILI: 30
- RISERVE DI CAPITALE: 50
- RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA: 100
- VALORE ATTRIBUITO AL BENE IN SEDE CONTABILE: 90

GAMMA SRL ANNULLA RISERVE PER 90:

- 30 RISERVE DI UTILI
- 50 RISERVE DI CAPITALE
- 10 RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA (CON SOSTITUTIVA DEL 13%)



 **Euroconference**

**ESTROMISSIONE
IMMOBILE**

ESTROMISSIONE AGEVOLATA

ADEMPIMENTI



1. **COMPORTAMENTO CONCLUDENTE ENTRO 31.5.2016**
2. **INDICAZIONE IN DR 2017 → VALORE BENI E IMPOSTA SOSTITUTIVA**
3. **VERSAMENTO SOSTITUTIVA IN 2 RATE CON CODICE TRIBUTATO «1127»:**
 - 60% → ENTRO 30.11.2016
 - 40% → ENTRO 16.6.2017

COMPILAZIONE REDDITI 2017

NEL 2016 DITTA INDIVIDUALE MARIO ROSSI HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA (A/10):

- VALORE NORMALE: 130.000
- VALORE CATASTALE: 112.500
- VALORE FISCALE: 100.000
- DIFFERENZA SU CUI APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA: **12.500** (112.500 – 100.000)

SEZIONE XXII

Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)

	Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81 Beni immobili strumentali	¹ 112.500,00	² 100.000,00	³ 12.500,00
	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	¹ 12.500,00	8%	² 1.000,00

BASE IMPONIBILE NEGATIVA

NEL 2016 DITTA INDIVIDUALE HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA:

- VALORE NORMALE : 105.000
- VALORE CATASTALE: 90.000
- VALORE FISCALE: 100.000
- DIFFERENZA SU CUI APPLICARE IMPOSTA SOSTITUTIVA: - **10.000** (90.000)

ASSEGNAZIONE POSSIBILE → NO IMPOSTA SOSTITUTIVA

MINUS → NON DEDUCIBILE REDDITO IMPRESA

SEZIONE XXII

Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)

	Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81 Beni immobili strumentali	¹ 90.000,00	² 100.000,00	³ -10.000,00
RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	¹ ,00	Aliquota 8%	² ,00

POSSIBILI PATOLOGIE

OMESSO/INSUFFICIENTE/TARDIVO VERSAMENTO SOSTITUTIVA



- **NON RILEVA AI FINI PERFEZIONAMENTO ESTROMISSIONE**
- **ISCRIZIONE A RUOLO**
- **POSSIBILE RAVVEDIMENTO OPEROSO**

POSSIBILI PATOLOGIE

MANCATA COMPILAZIONE DR



CIRCOLARE AdE 26/E/2016: *«Anche per l'esercizio dell'opzione in commento, assumono rilevanza adempimenti dell'imprenditore che presuppongano la volontà di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa, **fermo restando il perfezionamento dell'opzione con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi**» ...*

*... «l'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello Unico PF ... può essere **sanata al più tardi entro** i termini di cui all'art. 2, c. 7, D.P.R. 322/1998, (i.e. **entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**)»*

ESTROMISSIONE IMMOBILE LOCATO

- DITTA INDIVIDUALE MARIO ROSSI HA ESTROMESSO IMMOBILE STRUMENTALE PER NATURA IN DATA 31.5.2016 (CON EFFETTO RETROATTIVO DAL 1.1.2016)
- IMMOBILE LOCATO AD ALFA SRL → CANONE MENSILE 1.000 €

IVA

NOTA DI CREDITO → STORNARE EVENTUALE IVA ADDEBITATA
CONDUTTORE

REGISTRO

RILIQUIDAZIONE CON ALIQUOTA 2% (NON PIÙ 1%)

«RB» M. ROSSI

IMMOBILE LOCATO 365 GG. E RELATIVO CANONE

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
RB1	,00		365	100%	1	11.400,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	,00



 **Euroconference**

NUOVA ACE SDP

SOGGETTI IRPEF

2 COMPONENTI



*«L'importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, mediante l'applicazione dell'aliquota del 4,75 per cento alla **variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.** ..., a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, **rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010**»*

DATI DI CALCOLO

	DATA	IMPORTO
UTILE 2010 A RISERVA	2011	10.000
UTILE 2011 A RISERVA	2012	10.000
CONFERIMENTO DENARO	2012	20.000
UTILE 2012	2013	30.000
DISTRIBUZIONE UTILI	2013	(50.000)
UTILE 2013	2014	15.000
UTILE 2014	2015	20.000
UTILE 2015	2016	5.000
CONFERIMENTO DENARO	1.9.2016 → RAGGUAGLIO	$(10.000 * 122/365) = 3.342$
UTILE 2016 A RISERVA	2017	10.000
INCREMENTI NETTI ACE	31.12.2016	63.342

DATI DI CALCOLO

REDDITO 2016	30.000
P.N. 31.12.2016	150.000
P.N. 31.12.2015	130.000
P.N. 31.12.2010	80.000

COMPILAZIONE REDDITI SC

	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza
	¹ 113.342 ,00	² 50.000 ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ 63.342 ,00
			Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
RS113			⁶ 150.000 ,00	⁷ 63.342 ,00 4,75%	⁸ 3.009 ,00
RN1	Reddito		Legge n. 112/2016 (^{1A} ,00)	Liberalità ^{1B} ,00	² 30.000 ,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta		Fondi comuni d'investimento ¹ ,00	Imposte delle controllate estere ² ,00	³ ,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	in misura limitata ¹ ,00	in misura piena ² ,00)	³ ,00
RN5	Perdite/Redditi		Perdite non compensate ¹ ,00	Proventi esenti ² ,00	³ ,00
		Reddito (Netto)	Quadro RH	Altri redditi	Rimborso oneri dedotti
		⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ ,00
RN6		Reddito minimo ¹ ,00	Reddito ² 30.000 ,00	Perdite non compensate RH ³ ,00	Liberalità ⁴ ,00
		ACE ⁶ 3.009 ,00	Reddito complessivo ⁷ ,00	Credito d'imposta ⁸ ,00	Start-up ⁵ ,00
				Oneri deducibili ⁹ ,00	Reddito imponibile ¹⁰ 26.991 ,00

SOGGETTI IRPEF

2 COMPONENTI



*«L'importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, mediante l'applicazione dell'aliquota del 4,75 per cento alla **variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.** ..., a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, **rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010**»*

INCREMENTO 2016

3.342

P.N. 31.12.2015 – P.N. 31.12.2010

130.000 – 80.000 = 50.000

COMPILAZIONE REDDITI SP

	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
	1 53.342 ,00	2 ,00	3 ,00	4 53.342 ,00
RS45		Patrimonio netto	Minore importo	Rendimento
		5 150.000 ,00	6 53.342 ,00 4,75%	7 2.534 ,00

RF63	REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)			30.000 ,00
RF64	Perdite d'impresa	In misura limitata	In misura piena	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RF65	ACE			2.534 ,00
RF66	Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN)			27.466 ,00

CLAUSOLE ANTI ABUSO

Elementi conoscitivi					
RS46	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	¹ 1/2	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati
		6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati
		10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>	12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>

MODELLO REDDITI 2017 CONFERMA APPLICABILITÀ A SOGGETTI IRPEF

- **MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI INTERPELLO (CODICE «1»)**
- **RISPOSTA NEGATIVA (CODICE «2»)**



SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 2.000 A 21.000 €

**NUOVI OIC E PRINCIPIO
DI DERIVAZIONE**

DERIVAZIONE RAFFORZATA ART. 13-BIS

3 ASPETTI CIVILISTICI PREVALGONO SU NORME TUIR



- 1) CRITERI DI QUALIFICAZIONE**
- 2) IMPUTAZIONE TEMPORALE**
- 3) CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO**

**PRINCIPIO ESTESO A SOGGETTI CHE APPLICANO OIC
ESCLUSE MICRO IMPRESE**

DERIVAZIONE RAFFORZATA ART. 13-BIS

C. 1-BIS ART. 83 TUIR
APPLICAZIONE NORME GIÀ PROMULGATE PER IAS *ADOPTER*



D.M. 48/2009 E CIRCOLARE AdE 7/E/2011

1. NON SI APPLICA ART. 109 C. 1 E 2 TUIR (COMPETENZA)
2. NESSUNA DEROGA PER OPERAZIONI CONTABILIZZATE IN BASE A VALUTAZIONE
3. RESTANO FERMI CRITERI DEDUCIBILITÀ LIMITATA TUIR O RIPARTIZIONE IN PERIODI D'IMPOSTA
4. RESTANO FERME REGOLE FISCALI CHE CONDIZIONANO RILEVANZA NELL'IMPONIBILE IN BASE A MOMENTO PAGAMENTO

DERIVAZIONE RAFFORZATA: ESEMPI

- **BENE STRUMENTALE CONSEGNA TO** DICEMBRE 2016 → TRASFERIMENTO RISCHI E BENEFICI
- **CLAUSOLA SOSPENSIVA** CHE SI AVVERA NEL 2017



- **SOGGETTI ≠ MICRO IMPRESE** → BENE FISCALMENTE TRASFERITO NEL 2016
- **MICRO IMPRESE** → BENE FISCALMENTE TRASFERITO NEL 2017

- **CREDITO IN VALUTA** → CONTABILIZZATO CAMBIO A PRONTI AL 31.12
- **OSCILLAZIONE CAMBIO RILEVANTE FISCALMENTE?**



NO PER NESSUN SOGGETTO
↓
OPERAZIONE VALUTATIVA

DERIVAZIONE RAFFORZATA: ESEMPI

COMPENSO AMMINISTRATORE
IMPUTATO NEL 2016 MA PAGATO NEL 2017
RILEVANZA ANCHE FISCALE DELL'IMPUTAZIONE TEMPORALE ?



NO PER NESSUN SOGGETTO
OPERAZIONE CONDIZIONATA DAL PAGAMENTO
(ART. 1 C. 2 D.M. 48/2009)

DERIVAZIONE SEMPLICE ART. 13-BIS

COMPONENTI CHE TRANSITANO DIRETTAMENTE A S.P.



DEDUCIBILI?

**SÌ → MODIFICA ART. 109 C. 4 TUIR
INCLUSIONE TUTTI SOGGETTI CHE HANNO ALIMENTATO DIRETTAMENTE P.N.**



C.E. MOVIMENTATO FIGURATIVAMENTE

ESEMPIO NUMERICO

AL 31.12.2015:

- SPESE RICERCA 2014 100.000 → VALORE RESIDUO 60.000
- SPESE DI SVILUPPO 2014 100.000 → VITA UTILE DA 5 A 10 ANNI
- DERIVATO 2015 NON DI COPERTURA → *FAIR VALUE* 1.1.2016 10.000

NEL 2016:

- DERIVATO 2015 → INCREMENTO *FAIR VALUE* 20.000
- DERIVATO 2016 → *FAIR VALUE* 30.4.2016 10.000; *FAIR VALUE* – 30.000

SPESE RICERCA (DERIVAZIONE SEMPLICE)

SCRITTURE CONTABILI 1.1.2016



A.VII) Riserva di utili (SP)	a	B.I.2) Spese di ricerca (SP)	60.000	60.000
C.II.5ter) Crediti per imposte anticipate (SP)	a	A.VII) Riserva di utili (SP)	16.740	16.740

DICHIARAZIONE



$\Delta - 20.000$

SCRITTURE CONTABILI 31.12.2016



20) Imposte correnti, differite e anticipate	a	C.II.5ter) Crediti per imposte anticipate (SP)	5.580	5.580
--	---	--	-------	-------

SPESE SVILUPPO

SCRITTURE CONTABILI 1.1.2016

Fondo ammortamento	a	A.VII) Riserva di utili (SP)	20.000	20.000
--------------------	---	------------------------------	--------	--------

SCRITTURE CONTABILI 31.12.2016

10.a Ammortamento (CE)	a	Fondo ammortamento	10.000	10.000
------------------------	---	--------------------	--------	--------

DICHIARAZIONE

$\Delta - 10.000$

DERIVATO NON DI COPERTURA 2015

SCRITTURE CONTABILI 1.1.2016

C.III.5) Derivato (SP)	a	A.VII) Riserva di utili (SP)	10.000	10.000
------------------------	---	------------------------------	--------	--------

SCRITTURE CONTABILI 31.12.2016

C.III.5) Derivato (SP)	A	D.18.d Rivalutazione derivato (CE)	20.000	20.000
------------------------	---	------------------------------------	--------	--------

DICHIARAZIONE

$\Delta - 20.000$

DERIVATO NON DI COPERTURA 2016

SCRITTURE CONTABILI 30.4.2016

C.III.5) Derivato attivo (SP)	a	D.18.d Rivalutazione derivato (CE)	10.000	10.000
-------------------------------	---	------------------------------------	--------	--------

SCRITTURE CONTABILI 31.12.2016

D.19.d Svalutazione derivato (CE)	a	Diversi	40.000	
		C.III.5) Derivato attivo (SP)		10.000
		B.3) Derivato passivo (SP)		30.000

NESSUN IMPATTO IN DICHIARAZIONE

ESEMPIO NUMERICO

COMPILAZIONE REDDITI 2017



VARIAZIONE NEGATIVA = 20.000 + 10.000 + 20.000

RF55 Altre variazioni in diminuzione	199	2	50.000,00
	7	8	,00
	13	14	,00
	19	20	,00
	25	26	,00
	31	32	,00
	37	38	,00
	43	44	,00
	49	50	,00
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			

RICONCILIAZIONE BILANCIO-FISCO

- CONFERIMENTI D'AZIENDA, FUSIONI E SCISSIONI
- RIVALUTAZIONE DEI BENI
- **DISALLINEAMENTI OIC**
- **UTILE E/O PERDITE SU CAMBI CREDITI/DEBITI IN VALUTA**
- CONFERIMENTI AGEVOLATI L. 218/1990 (ENTI CREDITIZI)
- DISALLINEAMENTI CIVILI/FISCALI IAS/IFRS
- ALTRE OPERAZIONI

COSTO: 100.000
FONDO: 40.000
NETTO: 60.000

31/12/2015

SEZIONE I		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	IAS/D.lgs. 139/2016	Valore precedente	
RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		1 SPESE SVILUPPO		2	3	4 60.000 ,00	
	RV1	Valore contabile	5 Valore iniziale	6 Incrementi	7 Decrementi	8 Valore finale	9 Valore di realizzo
			,00	NON ,00	COMPILARE ,00	,00	,00
		Valore fiscale	10 Valore iniziale	11 Incrementi	12 Decrementi	13 Valore finale	
		60.000 ,00	,00	20.000 ,00	40.000 ,00		

UN RIGO PER
OGNI
CATEGORIA DI
BENE

**ALTRI ELEMENTI REDDITI
D'IMPRESA**

ALTRI AGGIORNAMENTI

NUOVE SOGLIE SPESE RAPPRESENTANZA



- 1,5% RICAVI (CONTRO 1,3%) FINO A 10 ML
- 0,6% RICAVI (CONTRO 0,5%) FINO A 50 ML
- 0,4% RICAVI (CONTRO 0,1%) OLTRE 50 ML

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	,00	3	,00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte						
			art. 105		art. 106		
		1	,00	2	,00	3	,00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	1	,00	2	,00	3	,00
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00



SCOMPARE RIGO RF29 PER COSTI *BLACK LIST*


IMMOBILIARI E INTERESSI PASSIVI

IMMOBILIARI DI GESTIONE → D.LGS. 147/2015 ENTRATO IN VIGORE NEL 2016 → DEDUCIBILITÀ INTEGRALE *EXTRA* ROL INTERESSI PASSIVI SOLO SE:

- 1) ATTIVO COSTITUITO PER MAGGIOR PARTE VALORE NORMALE IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE
- 2) RICAVI COSTITUITI PER ALMENO 2/3 DA LOCAZIONE OPPURE (RICAVI) DA AFFITTO DI AZIENDE IL CUI VALORE COMPLESSIVO COSTITUITO PREVALENTEMENTE DA IMMOBILI (VALUTATI A VALORE NORMALE)

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118		RF119		RF120		RF121		
	1	2	1	2	1	2	1	2	
	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi passivi	Interessi passivi precedentemente deducibili	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
			Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta			Interessi passivi deducibili		
			,00	,00			,00		
			Consolidato				IRES		
			(di cui non trasferibile)			,00		
			non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato			,00		
			(di cui)			,00		
			,00	,00			,00		

RINUNCIA CREDITI DI SOCI: EFFETTI FISCALI



EFFETTI FISCALI

CONOSCENZA COSTO FISCALE CREDITO



**OTTENIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOCIO
ATTESTANTE VALORE FISCALE CREDITO RINUNCIATO**

IN **ASSENZA TASSAZIONE INTERO VALORE RINUNCIATO**



**DOCUMENTO FNC 15.2.2016 → SE VALORE CONOSCIUTO DALLA SOCIETÀ NON
NECESSARIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

EFFETTI FISCALI

RINUNCIA CREDITI CORRELATI A REDDITI TASSATI PER CASSA



C.M. 73/E/1994: «rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta»



**CASSAZIONE SENTENZA N. 1335/2016
CONFERMA TESI INCASSO GIURIDICO SOSTENUTO
DA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

ESEMPI

FINANZIAMENTO SOCI

- VALORE IN BILANCIO 100.000
- VALORE RICONOSCIUTO SUL SOCIO 100.000 (CON AUTOCERTIFICAZIONE)
- IMPONIBILE: 0

TERMINE ULTIMO PER RILASCIO

TFM

- VALORE IN BILANCIO 100.000
- IMPONIBILE: 0 (socio tassa se società ha dedotto)



	1	2		3	4		5	6
	99		0,00			,00		,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12
								,00

SUPERAMMORTAMENTI

SUPER AMMORTAMENTO PRINCIPI GENERALI

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI



**IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI**

- SÌ MINIMI
- NO FORFETARI

BENI AGEVOLABILI



- STRUMENTALI
- MATERIALI
- MOBILI (NO IMMOBILI)
- NUOVI
- ALIQUOTA > 6,5%

SUPER AMMORTAMENTO PRINCIPI GENERALI

DECORRENZA DEDUZIONE




**GENERALITÀ →
ENTRATA IN FUNZIONE**

**MINIMI →
PRINCIPIO DI CASSA**

**RILEVANZA INVESTIMENTO →
BENI ACQUISITI 15.10.2015 - 31.12.2016 (ART. 109 TUIR – NO
PRINCIPIO DERIVAZIONE (CIRC. 4/17))**

SUPER AMMORTAMENTO - COME OPERA

**MAGGIORAZIONE 40% AMM.TO FISCALE
INDIPENDENTEMENTE DA AMM.TO CIVILISTICO**



AMM.TO CIVILISTICO	AMM.TO FISCALE	AMM.TO DEDUCIBILE	<i>SUPER</i> AMM.TO	VAR. IN DIMINUZIONE
1.000	1.000	1.000	400	400
800	1.000	800	400	400
1.200	1.000	1.000	400	200 (400 – 200)

- SE FRUIZIONE AGEVOLAZIONE < MAX CONSENTITO → ECCELENZA NON RECUPERABILE
- NESSUN IMPATTO CONTABILE → SOLO VAR. IN MODELLO REDDITI → NO IRAP

SUPER CANONE *LEASING* - COME OPERA

QUOTA INTERESSI



NO AGEVOLAZIONE

QUOTA CAPITALE C.E.



**SE > QUOTA CAPITALE FISCALE →
40% SOLO SU IMPORTO DEDUCIBILE**

**SE = QUOTA CAPITALE FISCALE →
40% SU IMPORTO DEDUCIBILE**

**SE < QUOTA CAPITALE FISCALE →
40% SU QUOTA FISCALE**

NESSUN IMPATTO CONTABILE → SOLO VARIAZIONE IN MODELLO REDDITI → NO IRAP

AUTOVETTURE – AGEVOLATE FINO 31.12.2016

UTILIZZO VEICOLI	INCREMENTO 40% SOGLIE FISCALI
AUTO AZIENDALE	<ul style="list-style-type: none"> • RILEVA IL 20% E FINO A LIMITE INCREMENTATO A € 25.306 (18.076 + 40%) • RILEVA IL 20% PER IL <i>LEASING</i> IN PROPORZIONE A LIMITE INCREMENTATO A € 25.306 (18.076 + 40%)
USO PROMISCUO DIPENDENTI MAGGIOR PARTE PERIODO D'IMPOSTA	<ul style="list-style-type: none"> • RILEVA IL 70% DEL COSTO SENZA LIMITI DI IMPORTO
AGENTI O RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> • RILEVA L'80% E FINO A LIMITE INCREMENTATO A € 36.152 (25.822 + 40%); • RILEVA L'80% CANONI <i>LEASING</i> PROPORZIONALMENTE AL LIMITE INCREMENTATO A € 36.152 (25.822 + 40%)

AUTOVETTURE A KM ZERO → AGEVOLATE?